

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 76 del 10.03.2025.

OGGETTO: Provvedimenti in ordine al rilascio dell'atto concessorio per la realizzazione di un allaccio idrico per irrigazione non potabile. – Ditta richiedente [REDACTED].

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno dieci (10) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della sig.ra Baldacci Maria Giovanna, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regio Decreto n. R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- il Regio Decreto n. R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;
- la Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012;
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Delegati n. 16 del 22.11.2012 “Regolamento delle Concessioni Autorizzazioni e Nulla Osta”;
- la delibera commissariale n. 66 del 31.03.2017 “Regolamento che disciplina il Rilascio e la Gestione dei Prelievi Idrici”;
- l'art. 1 della Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012 che dispone che i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo possano gestire, per l'intero anno, acque per usi plurimi, tranne il potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.

Considerati:

- gli immobili (terreni e/o fabbricati) che, pur non rientrando nel perimetro irriguo, ricadono nel perimetro amministrativo dell'Ente e, quindi, sono potenzialmente raggiungibili dal beneficio del servizio di bonifica;
- la possibilità per i suddetti immobili di fruire comunque della rete consortile per la distribuzione idrica in luogo della realizzazione di nuovi impianti in considerazione anche degli elevati costi di attuazione, nonché, dei limiti che si incontrerebbero nella esecuzione dei lavori per la presenza, sul territorio interessato, di altra infrastrutturazione;
- che il servizio di bonifica comprende anche la distribuzione della risorsa idrica per fini non potabili ai suddetti immobili;
- che il servizio di bonifica possa essere esteso, previa soddisfazione degli usi agricoli, anche agli approvvigionamenti idrici per usi extra agricoli (industriale, familiare, ecc.);
- che nella attuale dotazione idrica vi sia capienza sia per gli approvvigionamenti idrici per usi extra agricoli (industriale, familiare, ecc.) sia per quelli di alcune realtà esterne al perimetro irriguo;
- che l'art. 166 del D.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la possibilità per i Consorzi di Bonifica di realizzare e gestire reti idriche per diversi scopi;
- che la possibilità di realizzare e gestire reti idriche, esclusivamente a servizio della propria area privata di interesse, possa essere concessa dall'Ente, previo rilascio di apposito provvedimento concessorio che presupponga un accordo fra il soggetto richiedente il servizio di bonifica (cessionario) e quello erogatore (concedente), anche ai proprietari degli immobili che ricadono nel perimetro amministrativo dell'Ente;
- che laddove la concessione è rilasciata per l'uso antincendio il concessionario è tenuto a provvedere alla realizzazione di un serbatoio di accumulo al fine di sopperire alla mancata erogazione della risorsa idrica nei periodi al di fuori della stagione irrigua fissata dal Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione vigente pro-tempore nel periodo che va dal 15/04 al 15/10 di ciascun anno, sollevando, pertanto, il concedente da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- la durata della concessione è annuale, salvo, tacito rinnovo tra le parti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Richiamata la delibera del Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024 con la quale vengono definiti i contributi di bonifica per motivi extra agricoli, ovvero, per approvvigionamenti idrici per usi diversi da quello irriguo e/o fuori dal perimetro irriguo.

Preso atto che, in relazione a quanto precede è pervenuta l'istanza acquisita al protocollo consortile al n. 1632 del 21.02.2025, da parte della ditta consorziata sig. [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente a [REDACTED], per la concessione da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile in Comune di [REDACTED] [REDACTED] fuori dal perimetro irriguo dell'Ente ed a servizio dell'immobile identificato catastalmente con la particella n 114 del foglio di mappa n. 23 comunque rientrante nel perimetro amministrativo consortile.

Preso atto, altresì, che l'allaccio ad uso idrico ed il prelievo non potabile fuori dal perimetro irriguo dell'Ente, viene rilasciato nei limiti di realizzazione da parte del concessionario di opere eseguite a proprie spese e che non arrechino nocumento alla disponibilità idrica dei terreni circostanti.

Visto il parere del Settore IV Esercizio e Manutenzione Impianti Consortile a seguito di sopralluogo in data 21.02.2025, allegato alla presente determina.

Considerato che a fronte della concessione il concedente sarà tenuto al pagamento di un contributo annuo di € 85,00 quale "quota fissa" comprendente il noleggio del contatore e le spese di gestione e manutenzione dell'impianto idrico pubblico (fino al contatore) e da un "costo base" dell'acqua erogata pari ad €/mc 0,51 addizionato di €/mc 0,0019 per spese di esercizio per volumi fino a 3154 mc ed €/mc 0,85 addizionato di €/mc 0,0037 per spese di esercizio per volumi superiori a 3154 mc, attualmente stabiliti con delibera del Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024 ma soggetti a variazione a seguito di possibili atti deliberativi successivi.

Rilevato che la concessione ha come fine per il concedente quello di conseguire un servizio pubblico a domanda individuale che il concessionario si impegna a remunerare partecipando alle spese annue per la manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, ex art. 21 R.D.L. 13.02.1933, n. 215, con successiva iscrizione nella prima lista di carico contributiva utile.

Visto l'art. 136 del R.D. 368/1904.

Ritenuto poter autorizzare l'allaccio richiesto.

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione.

Visto l'art. 60, comma 3, dello Statuto consortile vigente che stabilisce che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l'esercizio provvisorio.

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di autorizzare la ditta consorziata [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente a [REDACTED], per la concessione da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile in Comune di [REDACTED] [REDACTED] fuori dal perimetro irriguo dell'Ente ed a servizio dell'immobile identificato catastalmente con la particella n 114 del foglio di mappa n. 23 comunque rientrante nel perimetro amministrativo consortile, dietro pagamento di un contributo annuo di € 85,00 quale "quota fissa" comprendente il noleggio del contatore e le spese di gestione e manutenzione dell'impianto idrico pubblico (fino al contatore) e da un "costo base" dell'acqua erogata pari ad €/mc 0,51 addizionato di €/mc 0,0019 per spese di esercizio per volumi fino a 3154 mc ed €/mc 0,85 addizionato di €/mc 0,0037 per spese di esercizio per volumi superiori a 3154 mc attualmente stabiliti con delibera del Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024;
- 3) di dare incarico al Capo Settore 3° per ogni adempimento conseguente alla presente determinazione;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993